

STATUTO

LA CORTE MEDIOEVALE - APS

ART. 1

"LA CORTE MEDIOEVALE - APS"

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"LA CORTE MEDIOEVALE - APS" assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale a Valle San Giorgio di Baone (PD), Via Dietro Cero n.12 nel Comune di Baone.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- 1) conservazione, rivalutazione e diffusione del patrimonio storico, culturale e tradizionalistico del territorio dei Colli Euganei;
- 2) promozione di manifestazioni, cortei, mostre, incontri, studi e ricerche, pubblicazioni, gestione di attività artigianali, organizzazione di feste cittadine, collaborazione con altre associazioni culturali per un attivo e costruttivo impiego del tempo libero e quant'altro possa contribuire al raggiungimento di attività ad alto livello per conseguire il presente scopo sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- 1) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- 3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- *Antichi mestieri:*

- *Panettiere:* eseguono la macina del grano, il setaccio della farina, l'impasto, la domatura della pasta a mano e con gramola, la cottura nel forno a legna o focolare, la degustazione del prodotto ottenuto;
- *Falegname:* esegue la lavorazione del legno dei nostri colli con il risultato di artigianali taglieri e altri oggetti per la cucina e abbellimento delle proprie abitazioni;
- *Scalpellino:* esegue la lavorazione della trachite, pietra dei Colli Euganei, con il risultato di originali oggetti di varia grandezza;
- *Cestaio:* esegue la lavorazione di apposite parti di piante dei nostri boschi con il risultato di splendidi cesti e panieri;
- *Filatrice:* esegue la lavorazione della canapa con arcolaio e fuso, ottenere dei fili consistenti da poter fare degli scialli originali, borse;
- *Tessitrice:* esegue la lavorazione di filati con telaio per ottenere tessuti, tappeti e arazzi;
- *Fabbro:* esegue la lavorazione del ferro per ottenere serrature, catenacci e altri oggetti;
- *Candelaio:* esegue la lavorazione della cera delle nostre api con il risultato di originali candele, per l'illuminazione delle case dell'epoca;
- *Casaro:* esegue la lavorazione del latte con il risultato di formaggio artigianale da cagliata con la funzione di sfamare la popolazione;
- *Impagliatore di sedie:* esegue la lavorazione del "caresin", erba palustre che nasce sulle rive dei nostri corsi d'acqua, per poi essere raccolta, essiccata e lavorata su strutture di sedie;
- *Balsaro:* esegue la lavorazione del "caresin" per ottenere originali corde, cinture, legacci per animali;
- *Battitore di moneta:* esegue monete, attraverso la battitura del martello (mazzetta) su un conio di metallo;
- *Lavoratrici di lavanda:* esegue la raccolta dei fiori di lavanda, l'essiccazione e il confezionamento di piccoli sacchetti e altri oggetti per i cassetti di casa;
- *Speciale:* esegue la raccolta e il confezionamento di piante aromatiche da usare prevalentemente in cucina;
- *Ricamatrici di stoffe:* esegue piccole lavorazioni di ricamo su tessuti poveri;
- *Macramè:* esegue la lavorazione di un filo di cotone per ricavare un merletto a nodi.

- *Rievocazioni storiche* in costume d'epoca prevalentemente medievale di personaggi nobili, armigeri e popolani, con l'intento di far rivivere gli usi e i costumi del tempo passato.
- *Giochi*: sono oggetti in ferro o legno, per passare il tempo in allegria e divertirsi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- gli associati si impegnano a serbare il massimo rispetto per le cose di proprietà dell'Associazione;
- non strumentalizzare per fini di parte o personali le attività associative che sono a carattere prettamente culturale;
- non danneggiare economicamente in qualsivoglia forma l'attività del gruppo;
- collaborare almeno in una manifestazione all'anno in relazione alle esigenze dell'Associazione.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo ove nominati per obbligo
- Organo di revisione ove nominati per obbligo

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire alternativamente a mezzo lettera, fax, e-mail, canali social media inviata al recapito risultante dal libro degli associati ed anche mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- la fissazione delle quote sociali,
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato per obbligo di legge e nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato per obbligo di legge e nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio connessi all'attività di volontariato, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente

Polandese

Boone 25 luglio 2020

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER L'ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO

L'anno 2020 il mese di luglio il giorno 25 in Valle San Giorgio nel comune di Baone (PD), presso il patronato parrocchiale di Valle San Giorgio in via Tormene 9, si è riunita l'assemblea degli associati dell'Associazione La Corte Medioevale per deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del Giorno:

- 1) Adozione nuovo statuto;
- 2) lettura delle variazioni e approvazione dello statuto sociale APS;
- 3) lettura verbale precedente ed approvazione;
- 4) esame e approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019;
- 5) presa atto della condizione di emergenza pandemia covid-19 per anno 2020;
- 6) varie ed eventuali;

Sono presenti i membri del consiglio direttivo dell'Associazione La Corte Medioevale:

- MenegottoEndrios, nato a Cinto Euganeo il 5-05-1963, residente a Noventa Vicentina in via Beggato 16, Codice Fiscale: MNGNRS63EO5C713W;

- Bonato Rosanna, nata a Baone il 14-11-1955, residente a Baone in via Dietro Cero 12, Codice Fiscale: BNTRNN55S54A6130;

- Belluco Gelsomino, nato a Baone il 26-12-1960, residente a Baone in via Muro 15/C, Codice Fiscale: BLLGSM60726A613K;

- Franzon Felice, nato a Baone il 18-09-1951, residente a Baone in Via Benavides ,7, Codice Fiscale: FRNFLC51P18A613R;

- Gattolin Gabriella, nata a Este il 24-04-1961, residente a Baone in Via Gemola 8/A, Codice Fiscale: GTTGRL61D64D442C;

- Grigolon Antonia, nata a Padova il 07-05-1953, residente a Baone in via Benavides 12, Codice Fiscale: GRGNTN53E47G224Z;

- Maron Matteo, nato a Este il 16-9-1995, residente a Baone in via Casette 14, Codice Fiscale: MRNMTT95P16D442K.

In tutto sono presenti nr.82associati con diritto di voto su un totale di 92associati.

Il presidente chiama a fungere da segretario la Sig.ra Gattolin Gabriella che accetta e si appresta alla stesura del presente verbale.

Il presidente dell'associazione illustra la necessità di adottare il nuovo statuto per far rientrare la nostra Associazione tra gli Enti del Terzo Settore, come stabilito dal D.L. nr 117 del 03/07/2017, come Associazione di Promozione Sociale (APS).

Distribuisce copia del nuovo statuto ai presenti evidenziando che è conforme allo statuto tipo predisposto per le associazioni che vogliono assumere la qualifica di APS.

Dopo aver esaminato lo statuto ed illustrato le clausole il presidente evidenzia l'utilità di iscriversi al registro delle APS.

Il presidente, terminata la discussione, invita l'assemblea a deliberare in merito ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità delibera di adottare il nuovo statuto dell'associazione come predisposto dal presidente.

L'assemblea all'unanimità delibera di chiedere l'iscrizione al registro delle APS.

Viene delegato ad eseguire gli adempimenti conseguenti all'adozione del nuovo statuto ed alla decisione di iscriversi al registro delle APS il presidente dell'associazione.

Si invita l'assemblea a deliberare per il punto 3 e 4, quindi si provvede alla lettura e approvazione del precedente verbale, e si provvede all'esame e all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019.

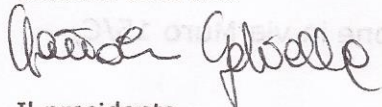
In merito al punto 5, il presidente comunica che a causa delle condizioni di emergenza pandemia covid-19 per l'anno 2020, attualmente è prevista una manifestazione al Palio di Feltre per il giorno 1 agosto 2020.

Null'altro essendovi da decidere e nessuno avendo preso la parola per proporre nuovi argomenti da deliberare alle ore 22.30 l'assemblea viene sciolta.

Baone, 25 luglio 2020

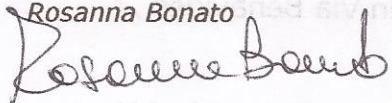
Il segretario

Gattolin Gabriella



Il presidente

Rosanna Bonato



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE		
REG. A ESTE IL	10.08.20	N. 1067
		SERIE 3
ESATTI EURO	esente	

Il Funzionario addetto (*)

Marina GATTEO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale.

